

La seconda parte, pari al 20 % del totale, vale a dire a 8 520 capi, è riservata agli importatori che, al momento della richiesta, s'impegnino a mantenere il bestiame importato nelle installazioni da essi utilizzate oppure che esercitino il commercio di bovini vivi da almeno un anno, e che siano iscritti in un registro pubblico dello Stato membro o possano fornire una prova di detto esercizio riconosciuta dall'autorità competente.

2. La ripartizione dei 34 080 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione delle importazioni precedenti nei tre anni considerati o alle quantità richieste, se queste sono inferiori alle precedenti importazioni, mentre la ripartizione degli 8 520 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

- a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra;
- b) le domande che comportano un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a cinque capi non sono prese in considerazione;
- c) le quantità non attribuite data la limitazione ad un minimo di cinque capi, vengono attribuite mediante sorteggio (con un numero di cinque capi).

3. I capi eventualmente non richiesti nel quadro di una delle parti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

Articolo 3

1. Le domande di partecipazione a ciascuna parte del contingente tariffario devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti, con il documento di immissione in libera pratica che verrà annullato dalle suddette autorità dopo essere stato presentato come documento giustificativo.

Tali autorità trasmettono alla Commissione, al più tardi il 31 luglio 1993, i dati così raccolti e in particolare:

- il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore;
- la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei 34 080 capi riservati agli importatori tradizionali.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 6 agosto 1993, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale o delle sue precedenti importazioni.

3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri rilasciano ai richiedenti dei certificati di parteci-

pazione nei quali è indicato il numero di capi per cui essi sono validi. La durata di validità dei certificati non può estendersi oltre il 30 giugno 1994.

I certificati di partecipazione, il cui modello è allegato al presente regolamento, sono rilasciati previo deposito di una cauzione di 20 ECU per ogni capo, la quale è svincolata non appena i certificati vengono restituiti all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

I certificati di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Alla cauzione di cui al secondo comma si applicano le norme previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽²⁾, per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai certificati di importazione.

4. Le quantità che non hanno formato oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 marzo 1994 formano oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto i certificati di partecipazione per tutte le quantità cui avevano diritto, secondo modalità uguali a quelle descritte nei paragrafi precedenti.

A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1994, le quantità che non hanno formato oggetto di rilascio di certificati al 31 marzo 1994 nonché i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica al più tardi entro il 15 aprile 1994 agli Stati membri che rilasciano i titoli di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può superare la data del 30 giugno 1994.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.